

FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE DELLA CASA

dedica



Mod. 991SICC/2013/12/F

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Ala Assicurazioni Spa
SOCIETÀ DEL GRUPPO ASSICURATIVO SARA



Ala Assicurazioni Spa
Società del Gruppo assicurativo Sara

www.ala-assicurazioni.it

 INFORMAZIONI

 LIMITAZIONI

 OPZIONI

 GESTIONE SINISTRI

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA CASA

(Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

PAG 1
DI 17



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON È SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

PAG 2
DI 17

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Ala Assicurazioni Spa (Società per azioni, di seguito Società)
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001, è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993. Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.

Sede Legale e Direzione Generale in:
Via Porro Lambertenghi, 7
20159 - Milano - Italia
tel. (+39) 02.582.801
fax (+39) 02.690.057.32
sito internet: www.ala-assicurazioni.it
e-mail: info@ala-assicurazioni.it

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALA ASSICURAZIONI SPA	BILANCIO APPROVATO ESERCIZIO 2012
Patrimonio Netto	19.158.042 Euro
Capitale Sociale	15.450.000 Euro (i.v.)
Totale Riserve Patrimoniali	3.708.042 Euro
Indice di solvibilità riferito alla Gestione Danni. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.	3,65

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata con tacito rinnovo.

AVVERTENZA

La disdetta deve essere comunicata da una delle parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata; in caso contrario la polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un anno. Si rinvia al disposto dell'art. 7.31 per gli aspetti di dettaglio.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La polizza DEDICA assicura

- il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei proprietari e/o dei conduttori di abitazioni civili;
- la responsabilità civile ad essi derivante e quella conseguente a fatti accidentali inerenti alla vita privata e di relazione;
- la tutela legale per fatti inerenti la vita privata, l'immobile e per Controversie con conduttori;
- un pacchetto di prestazioni di Assistenza.

Il prodotto prevede una copertura studiata per la tutela dei rischi dell'abitazione (intesa sia come DIMORA ABITUALE sia come DIMORA SALTUARIA).

È comunque possibile "personalizzare" le coperture assicurative optando per una o più garanzie.

Le garanzie offerte sono:

1) **INCENDIO:** per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.1.1 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 1.1.2 della normativa contrattuale.

Si intendono ricompresi nella garanzia Incendio anche gli eventi sotto riportati. Per i dettagli e le limitazioni si rimanda all'art. 1.11.

Eventi:

fulmine;

esplosione, implosione e scoppio;

caduta di aeromobili;

urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato in transito sulla pubblica via;

onda sonora, determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili o veicoli spaziali;

caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale; la garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per l'abitazione;

eventi socio-politici e dolosi a seguito di:

- incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- atti di persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati e non;

sovraccarico da neve sui tetti che provochi il crollo totale o parziale dell'abitazione;

PAG 3
DI 17

guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini;

fenomeni elettrici (correnti e scariche) da qualunque causa originati, a elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici.

Sono inoltre ricompresi nella garanzia i danni e le spese indicate all'art. 1.1.1, lett. n-z.

Le estensioni sempre operanti al rischio incendio sono riportate agli articoli di seguito indicati ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 1.2 Aumento della somma assicurata per festività natalizie

art. 1.3 Colpa grave

art. 1.4 Buona fede

Nell'ambito della garanzia Incendio è possibile attivare, nei limiti pattuiti, anche le garanzie sotto riportate alle cui condizioni si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 1.5 Rischio locativo

art. 1.6.1 Ricorso terzi

art. 1.7.1 Danni da acqua

art. 1.8.1 Terremoto

art. 1.9 Garanzia speciale Mutuo

art. 1.10 Vincolo

2) FURTO: per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.1.1 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 2.1.2 della normativa contrattuale.

Si intendono ricompresi nella garanzia Furto anche:

infedeltà dei collaboratori domestici;

rapina ed estorsione avvenuti nei locali indicati in polizza;

guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate;

atti vandalici commessi dagli autori del reato ai locali e sulle cose assicurate;

le spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati;

le spese per la duplicazione dei documenti personali a seguito di furto, rapina o scippo;

le spese sostenute per l'installazione o il potenziamento dei mezzi di protezione;

furto rapina o estorsione di gioielli, preziosi, denaro, quadri, pellicce ed altri oggetti di uso personale portati dall'assicurato e/o dalle persone conviventi in locali di villeggiatura;

truffa tra le mura domestiche a danno di un componente del nucleo familiare di età inferiore a 14 o superiore a 65 anni.

Per franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si rimanda agli artt. 2.9, 2.10, 2.11

Le estensioni sempre operanti al rischio FURTO sono riportate agli articoli di seguito indicati ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 2.4 Trasloco delle cose assicurate

art. 2.5 Aumento della somma assicurata per festività natalizie

Nell'ambito della garanzia Furto è possibile attivare, nei limiti pattuiti, anche le garanzie sotto riportate alle cui condizioni si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 2.6 Mezzi di chiusura rafforzati (24/a)

art. 2.7 Impianto di allarme

art. 2.8.1 Scippo, borseggio, rapina o estorsione all'esterno dell'abitazione

3) RESPONSABILITÀ CIVILE: per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1.1 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 3.1.2 della normativa contrattuale. Per franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si rimanda all'art. 3.4.

Nell'ambito della garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE è possibile attivare, nei limiti pattuiti, anche le garanzie sotto riportate alle cui condizioni si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 3.3 Uso veicoli a motore.

4) PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI: per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4.1.1 e 4.2 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 4.1.2 della normativa contrattuale. Per franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si rimanda all'art. 4.3

5) TUTELA LEGALE: per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 5.1, 5.4, 5.5 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 5.6 della normativa contrattuale.

Nell'ambito della garanzia TUTELA LEGALE è possibile attivare, nei limiti pattuiti, anche le garanzie sotto riportate alle cui condizioni si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

art. 5.7.1 Controversie con conduttori.

6) ASSISTENZA: per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6.1.1 della normativa contrattuale; per le limitazioni alla copertura si rinvia all'art. 6.1.2 della normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Si avverte che per ciascuna prestazione, all'interno delle singole coperture, sono previste esclusioni e limitazioni proprie per le quali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai singoli articoli.

Le coperture offerte prevedono specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia ai singoli articoli della normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Si riportano di seguito degli esempi illustrativi sul funzionamento di Franchigia, Scoperto e Massimale:

ESEMPIO DI FRANCHIGIA, SCOPERTO E MASSIMALE:

FRANCHIGIA: è una somma di denaro che, in caso di sinistro, rappresenta il valore non coperto dall'assicurazione ma direttamente a carico dell'assicurato; per esempio, se la franchigia è di 100,00 euro e il danno di 400,00 euro, ne verranno indennizzati 300,00 euro (400,00 euro di danno - 100,00 euro di franchigia).

SCOPERTO: è la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato e che, di conseguenza, non è possibile definire se non a sinistro avvenuto e a danno quantificato; per esempio se lo scoperto è del 10% e il danno di 3.000,00 euro ne verranno liquidati 2.700,00 euro (3.000,00 euro di danno - 10% di scoperto).

MASSIMALE: la somma massima liquidabile della società. Quando il danno supera l'importo del massimale, la quota eccedente resta a carico dell'assicurato; per esempio, se il danno è di 600,00 euro e il massimale di 250,00 euro, la Società pagherà i 250,00 euro e la quota eccedente di 350,00 euro resterà a carico dell'assicurato (600,00 euro di danno - 250,00 euro di massimale).

Relativamente alle garanzie Incendio, in caso di assicurazione parziale, si rinvia all'art. 7.11 che ne specifica gli effetti con richiamo alla cosiddetta regola proporzionale.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893, 1898 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 7.24 della normativa contrattuale per gli aspetti di dettaglio.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Si rinvia all'art. 7.28 e all'art. 7.29 della normativa contrattuale per gli aspetti di dettaglio.

A titolo esemplificativo: se al momento della stipulazione del contratto il contraente ha dichiarato che il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiale incombustibile e successivamente, a seguito di una ristrutturazione, vengono costruite strutture portanti verticali in legno e questo aggravamento di rischio non viene comunicato alla Società, ciò comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

6. PREMI

Il premio di polizza è annuale o frazionabile semestralmente senza oneri aggiuntivi.

Qualora il contratto sia emesso in connessione ad un mutuo, per la garanzia Incendio i costi di intermediazione a carico del contraente sono mediamente pari al 26% del premio imponibile (circa euro 31,20, calcolato, a titolo di esempio, sulla base di un premio imponibile pari a 120,00 euro). Si avverte che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Per il pagamento dei premi assicurativi il contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Ala Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Intermediario di Ala Assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- 2) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario Ala Assicurazioni Spa, oppure l'Intermediario di Ala assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- 3) denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta Euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Alcuni Intermediari possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Intermediario.

AVVERTENZA

Potrebbe essere nella disponibilità dell'Intermediario concedere sconti sul premio di polizza nei limiti della flessibilità accordata dalla Società.

7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate e il premio, in caso di rinnovo, non sono soggetti ad adeguamento.

8. RIVALSE

AVVERTENZA

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'assicurato o il contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

9. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA

È previsto il diritto di recesso sia per il contraente che per la Società. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Si rinvia all'art. 7.30 della normativa contrattuale per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. REGIME FISCALE

I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sui premi così come stabilita dalla Legge 29/10/1961 n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa viene applicata al valore del premio imponibile in termini percentuali secondo le diverse aliquote stabilite nell'allegato A della citata normativa.

GARANZIA	IMPOSTA SUI PREMI
Incendio, Furto, Responsabilità Civile	22,25%
Tutela Legale	21,25%
Assistenza	10,00%

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente - assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del sinistro. In particolare il Contraente o l'assicurato devono comunicare entro tre giorni, per iscritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento, circostanze che hanno originato il sinistro, conseguenze e entità approssimativa del danno. Tali obblighi sono dettagliati negli artt. 6.3 - 7.2 - 7.17 - 7.20, della normativa contrattuale ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Per le procedure di liquidazione si rimanda agli articoli dal 7.1 all'art. 7.23 della normativa contrattuale.

Relativamente al ramo tutela legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti di ARAG:

Telefono centralino: 045.8290411;

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del contraente - assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia e gestione del sinistro. Tali obblighi sono dettagliati agli artt. 7.20 - 7.21 - 7.22 della normativa contrattuale.

Relativamente al ramo assistenza, la Società ha affidato la prestazione dei servizi e la gestione dei sinistri ad ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 - Roma. Per ottenere assistenza l'assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di ACI Global ai numeri indicati nella normativa contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6.3 della normativa contrattuale.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ala Assicurazioni Spa - Servizio Reclami

Via Porro Lambertenghi, 7

20159 - Milano - Italia

Fax 02 58280355

e-mail: servizio.reclami@ala-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: **IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 00187 ROMA - Italia** allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è individuabile accedendo al sito internet della Commissione Europea http://ec.europa.eu/atoz_en.htm nella sezione Internal Market.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

15. ARBITRATO

Le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, come da art. 7.5 della normativa contrattuale. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. Elenco degli organismi di mediazione:

- Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
- IFOAP Concilia

L'art. 7.33 della normativa contrattuale ne disciplina le modalità.

AVVERTENZA

Resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del contraente di adire l'autorità giudiziaria.

Si rinvia al sito internet www.ala-assicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Sul sito www.ala-assicurazioni.it, inoltre, il contraente può accedere, attraverso l'area riservata, alla propria posizione assicurativa e consultare tutte le informazioni relative alle sue coperture.



GLOSSARIO

TERMINI GENERALI UTILIZZATI IN AMBITO ASSICURATIVO.

LETTERA A

AGENTE DI ASSICURAZIONE Soggetto che promuove la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS, specificamente lettera A del RUI.

AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO) Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più gravosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

ARBITRATO Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato e assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

ASSICURATO Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Può assumere anche la qualità di contraente di polizza.

ASSICURATORE V. Impresa di assicurazione.

ASSICURAZIONE (ATTIVITÀ ASSICURATIVA) Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto. L'assicurazione può essere contratta volontariamente o per disposizione di legge.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell'indennizzo ottenibile dall'assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l'indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione e, in sede di indennizzo si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l'assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore.

ASSICURAZIONE PLURIMA Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l'assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversi assicuratori.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona.

LETTERA B

BANCASSICURAZIONE Termine utilizzato per riferirsi a quell'insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest'ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.

BENEFICIARIO Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.

BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE Soggetto che esercita professionalmente un'attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del Contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS, specificamente lettera B del RUI.

LETTERA C

CARENZA (PERIODO DI) Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

COASSICURAZIONE Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza alcun obbligo di solidarietà.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

CONDIZIONI PARTICOLARI Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

CONSUMATORE Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

CONTRAENTE Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "IN LINEA" Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

COPERTURA ASSICURATIVA Può essere definita un sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

LETTERA D

DANNO Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

DATI A CARATTERE PERSONALE Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

DECORRENZA DELLA GARANZIA Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace, salva l'ipotesi di carenza.

DENUNCIA DI SINISTRO Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza. Il mancato adempimento a tale onere comporta decadenza dalla copertura se determinato da dolo o consapevolezza.

DIARIA Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma predeterminata, da parte dell'assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO) Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

LETTERA E

ESTENSIONE TERRITORIALE Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

LETTERA F

FASCICOLO INFORMATIVO È il documento predisposto dall'impresa di assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

FRANCHIGIA ASSOLUTA La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

FRANCHIGIA RELATIVA In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

FRANCHIGIA/SCOPERTO Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

LETTERA I

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (v. assicurazione). Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.

INABILITÀ TEMPORANEA Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

INDENNIZZO Somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

INVALIDITÀ PERMANENTE Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell'integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

LETTERA L

LIQUIDATORE Collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di verificare, e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

LETTERA M

MARGINE DI SOLVIBILITÀ Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche.

MASSIMALE Somma massima liquidabile dall'assicuratore nelle assicurazioni del patrimonio o di spese.

MEDIAZIONE Forma di componimento cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

LETTERA N

NOTA INFORMATIVA Documento che l'assicuratore consegna al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto. La nota informativa include il glossario.

LETTERA P

PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

PERITO In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

POLIZZA COLLETTIVA Contratto di assicurazione stipulato da un contraente a favore e/o nell'interesse di più assicurati, titolari di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE Documento comprovante l'esistenza ed il Contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

PREMIO Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

PREMIO ALLA FIRMA È il premio da versarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

PREMIO RATEIZZATO (O FRAZIONATO) Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in più rate da versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni semestre o trimestre). Si tratta di un'agevolazione di pagamento offerta all'assicurato, a fronte della quale l'assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti di frazionamento).

PREMIO LORDO Si ottiene sommando al premio imponibile (base di calcolo delle imposte) le imposte. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

PREMIO UNICO Premio versato in un'unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto.

PRESCRIZIONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni, salvi i più ampi termini previsti dall'art. 2947 del Codice Civile, nell'ipotesi di reato. Il diritto al pagamento del premio e delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

PRINCIPIO INDENNITARIO Principio proprio delle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

PROVVIGIONE Elemento tipico del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo all'impresa di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

LETTERA Q

QUESTIONARIO ANAMNESTICO Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatte od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

QUIETANZA Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

LETTERA R

REGOLA PROPORZIONALE Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

RISARCIMENTO Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto ovvero indennizza l'assicurato nei limiti del massimale e del risarcimento già corrisposto al danneggiato.

RISCHIO Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RISCHI ESCLUSI Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

RIVALSA Diritto che, nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.

RUI Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n° 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela degli assicurati, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

LETTERA S

SALVATAGGIO (SPESE DI) Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In caso di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

SCOPERTO V. Franchigia/Scoperto.

SINISTRO Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

SOVRASSICURAZIONE Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE) Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto).

SUBAGENTE Professionista che dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione. Gli agenti di subassicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS, specificamente lettera E del RUI.

SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così im pregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

LETTERA T

TERZO DANNEGGIATO Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

LETTERA V

VALORE A NUOVO Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

VALORE ASSICURABILE Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto.

VALORE ASSICURATO Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

Ala Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Direttore Generale





Ala Assicurazioni Spa
Società del Gruppo assicurativo Sara

www.ala-assicurazioni.it

-  INFORMAZIONI
-  LIMITAZIONI
-  OPZIONI
-  GESTIONE SINISTRI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA CASA

(Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

PAG 1
DI 42

INDICE

Definizioni	2
Condizioni Generali di Assicurazione	6
Sezione I Condizioni di Assicurazione Incendio	6
Sezione II Condizioni di Assicurazione Furto	14
Sezione III Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile	19
Sezione IV Condizioni di Assicurazione Pannelli Solari e Fotovoltaici	23
Sezione V Condizioni di Assicurazione Tutela Legale	25
Sezione VI Condizioni di Assicurazione Assistenza	30
Sezione VII Norme Comuni che Regolano L'Assicurazione	34

PAG 2
DI 42

DEFINIZIONI

(Termini specifici validi per le presenti Condizioni Generali di Assicurazione)

Nel testo che segue si intendono per:

ABITAZIONE Le unità immobiliari espressamente specificate in polizza di proprietà, in usufrutto o in godimento (in forza di regolare contratto di locazione o comodato purché registrato) dell'Assicurato adibiti, per almeno la metà della superficie complessiva dei piani, a civile Abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l'intera costruzione edile o una porzione di essa (appartamento, villa plurifamiliare, villa a schiera, villa singola o casa isolata). Sono compresi: Fissi, Infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne quali box, centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nell'Abitazione stessa o negli spazi ad esso adiacenti (esclusi: pannelli solari o fotovoltaici, parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis ecc. attrezzature per giochi); tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d'aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, parabola, radio o telericeventi non centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione CONTENUTO), compresa tappezzeria, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero il Contraente, il coniuge non legalmente separato o il convivente inteso quale soggetto legato da vincoli affettivi e coabitante con dimora abituale nella stessa residenza, i componenti del suo nucleo famigliare legati da vincolo di parentela e con lui stabilmente conviventi, purché risultanti da certificato di Stato di Famiglia.

ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione.

ASSISTENZA L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

ATTO VANDALICO È l'imbrattamento, il deturpamento o il danneggiamento di un bene o parte di esso per mero gusto di distruzione.

BORSEGGIO Furto con destrezza di denaro o altri oggetti di valore che si portano indosso.

CANE IMPEGNATIVO L'animale che ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del 03 Marzo 2009 del Ministro della Salute e delle Politiche Sociali viene iscritto nell'elenco dei cani impegnativi tenuto presso il Servizio Veterinario.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore in acciaio di almeno 3 mm, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare tentativi di effrazione con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di Cassaforte a muro, con idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della Cassaforte a muro con pareti di spessore minimo di 2 mm in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

COLLABORATORI DOMESTICI I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge e l'iscrizione alla gestione INPS per il pagamento dei contributi dovuti per l'attività esercitata.

CONTENUTO Mobilio ed arredamento in genere, vestiario ed indumenti in genere, macchine ed apparecchi cine - foto - ottici, scorte domestiche e quant'altro inerente sia l'Abitazione sia i locali non comunicanti con l'Abitazione del quale fanno comunque parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti alla stessa quali cantine, soffitte, box, ripostigli; biciclette (esclusi: veicoli a motore e natanti); mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell'Abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell'unità immobiliare. Sono compresi, anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e Preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni filateliche e numismatiche, orologi e monili; denaro e titoli di credito; personal computer e apparecchiature elettroniche, purché non professionali.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

DECORRENZA Data di effetto della copertura assicurativa.

DIMORA ABITUALE L'unità immobiliare, ubicata nel territorio italiano, corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, nella quale il medesimo ed i suoi famigliari dimorano in modo continuativo durante l'anno, in proprietà, in usufrutto o in godimento in forza di regolare contratto di locazione o comodato purché registrato.

DIMORA SALTUARIA L'unità immobiliare, ubicata nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente in proprietà, in usufrutto o in godimento in forza di contratto di locazione o comodato purché registrato.

DISABITAZIONE Assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato, dei suoi famigliari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata Disabitazione. La Disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

PAG 3
DI 42

ESTORSIONE Impossessamento di cosa mobile altrui, con violenza o minaccia alla persona che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui denaro.

FISSI E INFISSI Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA L'importo che in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo.

FURTO Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO Il mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti Fissi (idrici, igienici, di riscaldamento/climatizzazione ed elettrici) comprese le condutture interne dell'Abitazione assicurata.

IMPLOSIONE Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

MASSIMALE Somma massima indennizzabile dalla Società per Sinistro.

POLIZZA Il documento che prova l'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza pertanto applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZIOSI Gioielli, oggetti d'oro e/o di platino e/o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati Preziosi gli orologi da polso o da tasca.

RAPINA Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

REATO Violazione di una norma penale. A seconda della pena prevista il Reato si distingue in delitto o contravvenzione.

RESIDENZA Il luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria Residenza anagrafica (Abitazione) come risulta dal certificato anagrafico, purché in Italia.

SCASSO Forzatura, rimozione o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.

SCIPPO Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che a termini di Polizza il Contraente o l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO Il verificarsi del fatto dannoso, o la controversia per la garanzia Tutela legale, per il quale è prevista l'Assicurazione.

SOCIETÀ Ala Assicurazioni Spa.

SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'Abitazione, escluse pavimentazioni e soffittature.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Aci Global SpA, con sede legale in Via Stanislao Cannizzaro 83/a, 00156 Roma e con sede secondaria in Viale Sarca n°336 - 20126 Milano costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Ala Assicurazioni Spa, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Ala Assicurazioni Spa, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

TETTO L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere l'Abitazione dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

- per l'Abitazione: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area;
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro uguale od equivalente per rendimento economico.

VALORE COMMERCIALE Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione Valore a Nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. Deve avere le seguenti caratteristiche:

- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

VIAGGIO Qualunque trasferimento dell'Assicurato, a oltre 50 Km dal luogo della propria Residenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

ART.1.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate e con i limiti previsti dall'art. 1.11 per l'Abitazione e dell'art. 1.12 per il Contenuto, i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati dagli eventi sotto indicati.

Si sottolinea ed evidenzia che:

- **condizione essenziale per l'operatività delle garanzie è che l'Abitazione sia realizzata in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementati, vetro cemento, con possibilità di avere materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del Tetto, nei rivestimenti e/o nelle coibentazioni;**

- la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

Eventi:

- a) **Incendio;**
- b) **Fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione e Scoppio.**

— Non sono oggetto di copertura i danni:

- causati da ordigni esplosivi;
- agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo Scoppio o l'Implosione per usura, corrosione o difetto di materiale.

- d) **Caduta di aeromobili**, loro parti e/o cose da essi trasportate *esclusi ordigni esplosivi*;
- e) **Urto di veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via;
- f) **Onda sonora**, determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili o veicoli spaziali;
- g) **Caduta di ascensori, montacarichi e simili** a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale. La garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per l'Abitazione;
- h) **Eventi socio-politici e dolosi:**
 - Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
 - atti di persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che per pettrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11 e 1.12.

— Non sono oggetto di copertura i danni:

- da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne dell'Abitazione e delle recinzioni;
- verificatisi a seguito di Furto o tentato Furto;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate, per ordine di qualunque Autorità;
- avvenuti nel corso di occupazione militare per oltre 5 giorni consecutivi.

- i) **Eventi atmosferici** quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati e non.

La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11 e 1.12.

— Non sono oggetto di copertura i danni derivanti da:

- mareggiate e penetrazioni d'acqua marina;
- fuoriuscita di corsi d'acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
- rigurgiti dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d'uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni;
- bagnamenti che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al loro Contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.

— Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, non per effetto della grandine;
- cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
- recinti, cancelli, cavi aerei, camini;
- alberi, coltivazioni floreali ed ortofrutticole, serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto;
- cose poste all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione.

- j) **Sovraccarico da neve** che provochi il crollo totale o parziale dell'Abitazione.

La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11 e 1.12.

— Non sono oggetto di copertura i danni causati da:

- valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dell'Abitazione in seguito a sovraccarico di neve sul Tetto.

- k) **Guasti arrecati** allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;

- l) **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini, nel rispetto delle norme di legge;

- m) **Fenomeni elettrici (correnti e scariche)** originati da qualunque causa a elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici.

La garanzia è prestata, nella forma a Primo Rischio Assoluto, con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11.

— *Non sono oggetto di copertura i danni:*

- causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- a lampade elettriche.

La garanzia, fermo il disposto dell'art. 1.1.1, è inoltre estesa a:

- n) **i danni materiali consequenziali** prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, verificatisi in conseguenza di Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi;
- o) **le spese**, sostenute e comprovate dall'Assicurato, rese necessarie **per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, *esclusi comunque quelli radioattivi* disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- p) **oneri d'urbanizzazione** che, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovesse rendersi necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino modifiche strutturali e volumetriche. Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- q) **le spese** sostenute e documentate dall'Assicurato per **rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto** assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- r) **le spese** sostenute e documentate **per alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) utilizzato dall'Assicurato durante il periodo in cui la Dimora Abituale è resa inabitabile a seguito di Sinistro indennizzabile. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- s) **i danni materiali e diretti** conseguenti ad Incendio, o altro evento garantito dalla presente Polizza, **alle cose** assicurate con la partita Contenuto, **portate dall'Assicurato in alberghi, hotel, pensioni o comunque in locali**, ubicati nel territorio della Comunità Europea, **che non costituiscano loro Dimora Saltuaria** e limitatamente alla loro permanenza in luogo. Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- t) **i danni materiali e diretti** conseguenti ad Incendio, o ad altro evento garantito dalla presente Polizza, **alle cose** assicurate con la partita Contenuto, quando queste siano **temporaneamente depositate presso terzi professionisti** per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione in forza di regolare contratto. Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 1.11;
- u) **le spese** sostenute per la **sostituzione di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro** posizionati verticalmente facenti parte della Dimora o del relativo Contenuto, la cui rottura sia stata causata accidentalmente;

— *Limitazioni: non sono oggetto di copertura i danni:*

- ai bordi delle lastre scorrevoli ed ai lucernari;
- avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazione, traslochi;
- derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione;
- derivanti da scheggiature e rigature.

Dette spese verranno rimborsate con i limiti di cui all'art. 1.11;

- v) **le spese**, in caso di **dispersione di gas dagli impianti di distribuzione dell'Abitazione**, sostenute per:
- riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti dell'Abitazione necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica.
- La dispersione di gas deve essere accertata dall'azienda erogatrice e deve comportare la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Dette spese verranno rimborsate con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11;
- z) **le spese di rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento di tali sostanze a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento al servizio dell'Abitazione cisterne comprese *con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo per sinistro di euro 2.000,00.*

ART. 1.1.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— *Limitazioni: non sono oggetto di copertura i danni:*

- verificatisi in occasione di guerra, d'insurrezione, d'occupazione militare, d'invasione;
- verificatisi in occasione d'Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- da Furto, tentato Furto, Rapina od Estorsione e smarrimento delle cose assicurate;
- causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 1.2 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE

Se l'Abitazione relativa all'ubicazione indicata in Polizza costituisce Dimora Abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata per la partita Contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24.00 del 20 dicembre alle ore 24.00 del successivo 7 gennaio.

ART. 1.3 COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, si ritengono indennizzabili i danni relativamente ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o dei famigliari conviventi.

ART. 1.4 BUONA FEDE

In deroga all'articolo 1983 del Codice Civile, l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le

inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato, e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito per le singole garanzie è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

+ ART. 1.5 RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato quale conduttore, ai sensi e nei limiti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, fino alla somma indicata in Polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da Incendio o da altro evento garantito dalla garanzia Incendio, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata risultasse inferiore al valore dei beni calcolato a termini di Polizza.

+ ART. 1.6.1 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla somma indicata in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da Sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché d'attività economica/commerciale sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 1.6.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

– Non sono oggetto di copertura i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.

– Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento delle loro attività;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto precedente.

+ ART. 1.7.1 DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da:

- 1) Fuoriuscita di acqua **in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento (anche realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti) o di condizionamento, posti all'interno dell'Abitazione indicata in Polizza;
- 2) Fuoriuscita d'acqua **in conseguenza di occlusione e/o traboccamento** di impianti idrici, igienici, sanitari, posti all'interno dell'Abitazione;
- 3) Fuoriuscita d'acqua **in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto** di apparecchiature domestiche collegate a condutture d'acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici;
- 4) Infiltrazioni d'acqua piovana nell'Abitazione **a seguito d'ingorgo o traboccamento** delle grondaie o delle condutture di scarico;
- 5) Bagnamento **a seguito di rottura delle tubazioni, interne all'Abitazione, provocate da gelo**. La garanzia si intende operante purché l'Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro.

La garanzia è prestata con la Franchigia, per Sinistro, di cui all'art. 1.11 e 1.12.

La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto 1) e 2), le **spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi** che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese **le spese di demolizione e ripristino** di parti dell'Abitazione necessariamente sostenute a questo scopo.

Per tali spese la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma, per anno assicurativo, di cui all'art. 1.11.

ART. 1.7.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

– Non sono oggetto di copertura i danni:

- provocati da umidità o stillicidio;
- derivanti da rigurgito o rottura di fognature;
- alle cose poste in locali o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
- derivanti da infiltrazioni d'acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel Tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
- provocati da gelo a seguito di rottura di condutture installate all'esterno dell'Abitazione, anche se interrate.

+ ART. 1.8.1 TERREMOTO

A parziale deroga dell'art. 1.1.2 la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Abitazione assicurata causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono compresi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio conseguenti a terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

ART. 1.8.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

− Non sono oggetto di copertura i danni:

- a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (comprese le spese di demolizione e sgombero);
- f) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento della Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza. La garanzia è prestata nei limiti e con le franchigie di cui all'art. 1.11.

+ ART. 1.9 GARANZIA SPECIALE MUTUO

La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati all'Abitazione dagli eventi previsti dall'art. 1.1.1 lettere a) b) c) d) k) l).

La durata del contratto è pari al numero intero di anni indicato in contratto ed il Premio è calcolato in un'unica soluzione.

La Società si obbliga a pagare gli indennizzi all'istituto a favore del quale è indicato il vincolo, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'istituto stesso e purché il vincolo sia ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino alla integrale concorrenza del credito residuo vantato, come comunicato dall'istituto. In ogni altro caso gli indennizzi verranno pagati all'Assicurato.

In caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro istituto Bancario, il Contraente ha la facoltà di indicare il nuovo beneficiario o di richiedere il rimborso del Premio non usufruito al netto delle imposte e degli eventuali oneri di acquisizione indicati in polizza.

+ ART. 1.10 VINCOLO

La presente Polizza, limitatamente all'Abitazione è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'istituto specificato in Polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù di atto di finanziamento; pertanto la Società si obbliga:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove Polizze che dovessero sostituire le originarie;
- c) a non liquidare nessun Indennizzo all'Assicurato, se non con il concorso ed il consenso scritto dell'istituto;
- d) a pagare esclusivamente all'istituto, sino alla integrale concorrenza del suo credito come comunicato dal medesimo istituto, l'importo della liquidazione del Sinistro, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'istituto stesso;

- e) a notificare all'istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di Assicurazione ed a conservare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio postale;
- f) a non apportare alla sezione Incendio della Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto ed a notificare all'istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'Assicurazione.

− ART. 1.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE DELL'ABITAZIONE

Relativamente alle garanzie o beni specificati in tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia/Scoperti	Limite di Indennizzo
ART 1.1.1		
Eventi socio politici e dolosi (lett. h)	250,00 Euro	80% della somma assicurata per anno assicurativo
Eventi atmosferici (lett. i)	250,00 Euro	80% della somma assicurata per anno assicurativo
Sovraccarico da neve (lett. j)	10% col minimo di 500,00 Euro	50% della somma assicurata per anno assicurativo
Fenomeni elettrici (lett. m)	200,00 Euro	3.000,00 Euro per anno assicurativo
Spese demolizione e sgombero (lett. o)		10% dell'Indennizzo
Oneri di urbanizzazione (lett. p)		5.000,00 Euro
Spese di rimozione, deposito e ricollocamento (lett. q)		5.000,00 Euro
Spese per alloggio sostitutivo (lett. r)		3.500,00 Euro
Cose portate in hotel, pensione (lett. s)		3.500,00 Euro con un massimo di 500,00 Euro per gioielli e valori
Cose presso terzi (lett. t)		1.500,00 Euro
Lastre e cristalli (lett. u)		500,00 Euro
Spese per riparazione in caso di dispersione di gas (lett. v)	100,00 Euro	3.000,00 Euro per anno assicurativo
ART 1.7.1		
Danni da acqua	150,00 Euro	
Danni da acqua - Spese di ricerca e ripristino (ultimo comma)		2.600,00 Euro per anno assicurativo
ART 1.8.1		
Terremoto	20% della somma assicurata	80% della somma assicurata

ART. 1.12 LIMITI DI INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

- *Nel caso sia assicurato il Contenuto, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:*
 - 20.000,00 Euro per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato;
 - 10.000,00 Euro complessivamente per gioielli e Preziosi, raccolte e collezioni, orologi e monili; carte valori e titoli di credito in genere;
 - 5% della somma assicurata alla partita Contenuto per denaro, con il limite massimo di 2.500,00 Euro.

SEZIONE II CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO

ART. 2.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dai sotto indicati eventi. *Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.*

- a) **Furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:
- violando le difese di protezione e chiusura esterne mediante rottura, Scasso, sfondamento delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento; uso di chiavi false, grimaldelli o d'arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad oltre quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
 - mediante l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o ai suoi famigliari o ai suoi Collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24.00 del settimo giorno successivo, restando fermo quanto previsto dall'art. 7.2. In particolare l'Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
 - con asportazione della refurtiva avvenuta ad Abitazione chiusa da parte d'estranei nascosti nell'Abitazione medesima;
 - con introduzione nell'Abitazione, senza effrazioni di mezzi di chiusura, quando nella stessa vi è presenza di persone, o con rottura di solo vetro non antisfondamento relativo ad aperture a meno di quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno. In tali evenienze l'Indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato previa detrazione di uno Scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile a termine di Polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di Indennizzo, farlo assicurare da altri;
 - nell'Abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di un componente del suo nucleo famigliare purché di età superiore ai 12 anni.

La garanzia è inoltre estesa a:

- b) **infedeltà dei Collaboratori Domestici:** la Società indennizza i danni da Furto commesso dai collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche se in servizio non continuativo, nella Abitazione assicurata, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. *La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9;*
- c) **Rapina ed Estorsione** avvenute nei locali indicati in Polizza, quand'anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali con violenza o minaccia;
- d) **Guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi Infissi, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a). La garanzia è prestata *fino alla concorrenza di 1.000,00 Euro*, anche in aggiunta alla somma assicurata;
- e) **Atti vandalici** commessi dagli autori del Reato ai locali ed alle cose assicurate durante il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a);
- f) **spese per la sostituzione delle serrature** dei locali assicurati con altre dello stesso tipo a seguito di Furto, Rapina o Scippo delle chiavi vere. *La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9;*
- g) **spese per la duplicazione dei documenti personali** dell'Assicurato e dei suoi famigliari a seguito di Furto, Rapina o Scippo purché le stesse vengano documentate. *La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9;*
- h) **spese sostenute per l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature**, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati. *La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9;*
- i) **Furto, Rapina o Estorsione** di gioielli, Preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore o natanti) portati dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi in locali di villeggiatura (*esclusi alberghi e pensioni*), ubicati nel territorio della Repubblica Italiana (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in loco. *La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9;*
- j) **truffa tra le mura domestiche** a danno dell'Assicurato o di un componente del suo nucleo famigliare, *purché il truffato sia minore di anni 14 ovvero superiore ai 65 anni di età*, mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il Reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'Abitazione oggetto dell'Assicurazione.

— *Non sono oggetto di copertura gli eventi:*

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro, di cui all'art. 2.9.

ART. 2.1.2 LIMITAZIONI DEL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— *Non sono oggetto di copertura i danni:*

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, uragani, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu-

vioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn°1, 2 e 3), anche se non sono coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi anche se provocati dall'autore del Reato, della Rapina o dell'Estorsione;
 - ai beni posti all'aperto e/o in spazi di uso comune;
 - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
 - relativi a veicoli a motore e natanti.

ART. 2.2 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE - MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia Furto viene prestata alla condizione essenziale per la relativa efficacia che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno o materia plastica rigida, metallo o lega metallica, in ogni caso dotati di Vetro Antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.**

Sono pertanto esclusi – laddove non sia diversamente convenuto – i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso tuttavia di Furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza di aperture non adeguatamente protette, ovvero in assenza di mezzi di protezione operanti **ma con presenza nei locali assicurati dell'Assicurato o dei famigliari conviventi o dei collaboratori domestici**, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, *previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno*, che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Inoltre, qualora l'introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, *previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno*, che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

ART. 2.3 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER DISABITAZIONE DEI LOCALI

Se i locali contenenti le cose assicurate *rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi*, l'Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno. Per documenti, gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 2.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

L'Assicurazione vale esclusivamente per la Dimora Abituale individuata sul simple di polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'Assicurazione vale nella nuova Abitazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile. in caso di aggravamento di rischio - fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto tra le Parti.

ART. 2.5 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE

Se l'Abitazione relativa all'ubicazione indicata in Polizza costituisce Dimora Abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata per la partita Furto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24.00 del 20 dicembre alle ore 24.00 del successivo 7 gennaio.

GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

✚ ART. 2.6 MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI (24/A)

A totale modifica dell'art. 2.2, l'Assicurazione è prestata alla condizione, **essenziale per l'efficacia della Polizza**, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi – laddove non sia diversamente convenuto – i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Tuttavia, nel caso di Furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, *previa detrazione di uno Scoperto del 20% dello stesso*, che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

✚ ART. 2.7 IMPIANTO DI ALLARME

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n°1 centralina autoprotetta;
- b) n°2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio.

Il Contraente e/o l'Assicurato si obbliga:

- e) ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque giorni, il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l'Assicurato non abbia adempiuto ai su indicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di Polizza, con deduzione di uno Scoperto del 20%.

+ ART. 2.8.1 SCIPPO, BORSEGGIO, RAPINA O ESTORSIONE ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti a lui derivati da **Scippo, borseggio, Rapina o Estorsione** di gioielli, Preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore o natanti) portati o indossati, **all'esterno dell'Abitazione**, dall'Assicurato, compreso il Furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello Scippo, Rapina o Estorsione. La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti in Italia compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La Società rimborsa fino alla concorrenza di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo, le spese documentate, sostenute dall'Assicurato per sé e per i propri familiari, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di Rapina o Estorsione indennizzabili ai termini della presente Polizza. La garanzia è prestata con la franchigia e i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9.

ART. 2.8.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

- Non sono oggetto di copertura i danni:
 - a persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, di età superiore a 14 anni;
 - a Preziosi e a valori che attengono ad attività professionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata.

La garanzia è prestata con la Franchigia e i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 2.9.

- ART. 2.9 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- 50% della somma assicurata col massimo di 10.000,00 Euro per Preziosi;
- 5% della somma assicurata col massimo di 1.500,00 Euro per il denaro;
- 70% della somma assicurata col massimo di 10.000,00 Euro per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 500,00 Euro per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza dell'Abitazione, non comunicanti con i locali di Abitazione.

Resta inteso fra le Parti che i limiti previsti ai primi tre punti s'intendono raddoppiati qualora le cose ivi indicate siano riposte in Cassaforte o Armadio Corazzato posti nella Dimora Abituale dell'Assicurato. La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia.

Relativamente alle garanzie o beni specificati nella seguente tabella, si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia/ Scoperti	Limite di Indennizzo
ART 2.1.1		
Infedeltà collaboratori domestici (lett. b)		10% della somma assicurata alla partita Contenuto con un massimo di 2.000,00 Euro per anno assicurativo
Sostituzione serrature (lett. f)		250,00 Euro per anno assicurativo
Duplicazione documenti (lett. g)		250,00 Euro per anno assicurativo
Potenziamento mezzi esistenti (lett. h)		10% dell'Indennizzo con il massimo di 500,00 Euro per anno assicurativo
Furto, Rapina o Estorsione in locali di villeggiatura (lett. i)		10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo
Truffa tra le mura domestiche (lett. j)		1.000,00 Euro per anno assicurativo
ART 2.8.1		
Scippo, Borseggio, Rapina o Estorsione	100,00 Euro	10% per il denaro; 3.000,00 Euro per spese documentate a seguito di ricovero

- ART. 2.10 SCOPERTO PER DIMORA SALTUARIA
 Relativamente alla Dimora Saltuaria, l'Assicurazione opera con uno Scoperto per Sinistro, a carico dell'Assicurato pari al 20% dell'importo indennizzabile.

- ART. 2.11 DELIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEGLI SCOPERTI
 In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella complessiva misura del 30%.

SEZIONE III
 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 3.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società, nei limiti della somma assicurata, terrà indenne l'Assicurato per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso di vigenza della Polizza ed a condizione che il Sinistro si sia verificato sempre nel corso di vigenza della Polizza.

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo sia la modalità temporale sovra indicata che le specifiche limitazioni sotto evidenziate.

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile degli Assicurati da fatto loro proprio, dei figli minorenni nonché di terzi minori, anche se in affidamento temporaneo.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato:

Nella vita di tutti i giorni:

a) dalla **proprietà e/o conduzione della Dimora Abituale e/o Saltuaria** anche se di proprietà dei famigliari o altri congiunti conviventi, compreso: Contenuto, dipendenze, aree di pertinenza, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature per giochi, piscina, strade e recinzioni in genere, cancelli anche automatici. Se la Dimora Abituale o Saltuaria fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto dei danni derivanti dalla proprietà comune nei limiti della quota proporzionale a suo carico, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;

b) da **spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico** conseguenti a rotture o guasto accidentali degli impianti ed apparecchi utilizzatori idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza delle Abitazioni indicate in Polizza.

— Non sono oggetto di copertura i danni:

- da gelo;
- umidità;
- stillicidio.

La garanzia è prestata con la Franchigia e i limiti, per Sinistro, di cui all'art. 3.4;

c) dalla **proprietà ed uso di apparecchi domestici** in genere compresa la caduta di antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;

d) dalla **proprietà e uso di mezzi per invalidi** anche se asserviti da motore elettrico, purché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile auto, e da tutti i necessari utensili, compresi tra questi protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ovvero nei casi in cui il portatore di handicap sia l'Assicurato stesso;

e) dall'**attività dei collaboratori domestici**: la copertura assicurativa vale anche per la Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti. La copertura è estesa anche a baby-sitter e persone "alla pari". Questa garanzia è prestata con i limiti di cui all'art. 3.4 per Sinistro e sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali permanenti;

f) dalla **somministrazione di cibi e bevande** che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;

g) da **fatto di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere**, ivi compresi i figli minori ex art. 2048 del Codice Civile;

h) da **esplosioni di gas, Scoppio o deflagrazione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;

i) dalla proprietà ed uso di **biciclette**, compreso l'uso anche da parte degli addetti ai servizi domestici;

j) da **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei **lavori di straordinaria manutenzione**, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella Dimora Abituale dell'Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinenza; si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D. Lgs 494/96 e successive modifiche, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla legge – per l'esecuzione degli stessi;

k) da danni causati dall'Assicurato e dal proprio nucleo familiare nella **conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura**, ovvero **durante i periodi di studio dei figli**, purché tali locali siano situati fuori dal comune di Residenza dell'Assicurato stesso. La garanzia vale anche per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all'arredo domestico di terzi, in essi presente. La garanzia è prestata con la Franchigia e i limiti, per Sinistro, di cui all'art. 3.4;

Nel tempo libero:

l) dalla pratica del **campeggio**, del **"modellismo"** anche a motore, di attività sportive e attività di hobby in genere, compresi **giardinaggio, bricolage** e la **partecipazione a gare dilettantistiche**;

m) dalla **proprietà o detenzione di armi da fuoco** purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo;

n) dalla proprietà ed uso di **natanti di lunghezza non superiore a m. 6,50 e non azionati a motore nonché di wind-surf**, purché non dati in noleggio o in locazione;

o) dalla partecipazione ad **attività sociali** o di **volontariato**.

— Non sono oggetto di copertura:

- le attività di carattere sanitario;
- le mansioni a carattere organizzativo e/o dirigenziale.

Nella famiglia con i figli:

p) dall'attività di **nonni materni o paterni, baby-sitter** nonché degli addetti ai servizi domestici e di persone "alla pari" nella sola ipotesi di custodia temporanea agli stessi di figli minori dell'Assicurato del cui fatto illecito siano responsabili;

q) dalla **partecipazione agli organi collegiali scolastici** ed alle **attività ricreative autorizzate** dalle Autorità scolastiche per gite e/o manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico.

Proprietà o possesso di animali:

r) dalla proprietà e/o possesso di **cani e gatti**, nonché di **cavalli ed altri animali da sella**, compresa la responsabilità di coloro che su richiesta dell'Assicurato li avessero in custodia e/o temporanea consegna. La garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia pattuita all'art. 3.4 specificando che solo per i **Canini Impegnativi** verrà applicata la maggior Franchigia sempre pattuita all'art. 3.4.

ART. 3.1.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— Non sono oggetto di copertura i danni:

- cagionati dolosamente dall'Assicurato;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto all'art. 3.1.1 lett. a);
- derivanti dalla proprietà di pannelli solari o fotovoltaici;
- derivanti dalla proprietà, possesso e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli e natanti a motore salvo quanto disposto dagli artt. 3.1.1 lett. d) e 3.3), nonché di aeromobili di qualsiasi genere;
- subiti da cose di terzi derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato e da Furto;
- derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa o comunque avente carattere professionale ovvero svolte a scopo di lucro;
- derivanti alle persone che cavalcano i cavalli ed altri animali da sella;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o dalle partecipazioni a gare sportive a livello professionale e relative prove;
- derivanti a persone o cose da insalubrità dei locali;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- derivanti da malattie professionali;
- derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti da detonazione o impiego di esplosivi;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti;
- di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

ART. 3.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- il coniuge, i figli ed i genitori delle persone sopra indicate, salvo quanto indicato nell'art. 3.1.1 nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al punto a), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all'art. 3.1.1 lett. e).

GARANZIA OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA

+ ART. 3.3 USO VEICOLI A MOTORE

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile imputabile ai sensi di legge all'Assicurato per **danni provocati a terzi**, trasportati e non, **da parte di minori anche se in affidamento temporaneo** a seguito di guida, contraria alla sua volontà, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. La validità è comunque subordinata all'esistenza, su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati, di valida copertura di Responsabilità Civile Auto.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di cui all'art. 3.4.

- ART. 3.4 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie specificate nella tabella, si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:

Garanzia prestata	Franchigia/Scoperti	Limite di Indennizzo
ART 3.1.1		
Spargimento da acqua/rigurgito sistemi di scarico (lett. b)	100,00 Euro	
Attività dei collaboratori domestici (lett. e)		40% del Massimale indicato in Polizza
Conduzione di locali in villeggiatura (lett. k)	250,00 Euro	10.000,00 Euro per anno assicurativo
Danni causati da cani (lett. r)	50,00 Euro per Sinistro 250,00 Euro per i Cani Impegnativi	
ART 3.3		
Uso veicoli a motore da parte di figli minorenni	100,00 Euro	

ART. 3.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

SEZIONE IV
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

ART. 4.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate e con i limiti previsti dall'art. 4.3, i danni materiali e diretti cagionati all'impianto fotovoltaico od ai Pannelli Solari (comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e relativi cavi di collegamento) posti al servizio dell'Abitazione, purché già collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, installati sui tetti o montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati dagli eventi sotto-indicati.

La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni evidenziate.

Eventi:

- Incendio;**
- Fulmine**, compresi i danni derivanti dalla **caduta di alberi** o **distacco** di parti dell'Abitazione a seguito della sua azione.

Il limite di Indennizzo per l'azione diretta o indiretta del Fulmine è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 4.3;

c) Esplosione, Implosione e Scoppio;

- *Non sono oggetto di copertura i danni:*
 - causati da ordigni esplosivi;
 - agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo Scoppio o l'Implosione per usura, corrosione o difetto di materiale.

- Caduta di aeromobili**, loro parti e/o cose da essi trasportate *esclusi ordigni esplosivi*;
- Urto di veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via;
- Onda sonora**, determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili o veicoli spaziali;
- Eventi atmosferici** quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati e non.

La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 4.3.

- *Non sono oggetto di copertura i danni causati da:*
 - mareggiate e infiltrazioni d'acqua marina;
 - fuoriuscita di corsi d'acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
 - rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d'uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni;

- Fenomeni elettrici (correnti e scariche)** da qualunque causa originati (es. scarica da fulmine o variazione di tensione sulla rete elettrica, ecc.) subiti dagli impianti elettrici ed elettronici dei Pannelli Solari o fotovoltaici. La garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 4.3.

- Non sono oggetto di copertura i danni:
 - causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate;
 - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Oltre ai danni materiali e diretti del Sinistro, la Società indennizza:

- i **guasti arrecati** allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni ai beni assicurati e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice Civile;
- le **spese**, sostenute e comprovate dall'Assicurato, rese necessarie **per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla più vicina discarica autorizzata i residui dei pannelli solari o fotovoltaici.

Dette spese verranno rimborsate sino alla concorrenza del limite d'Indennizzo, di cui all'art. 4.3.

ART. 4.1.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che i Pannelli Solari o l'impianto fotovoltaico siano:

- collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati;
- coperti da un contratto di manutenzione con azienda specializzata, che garantisca il pronto intervento in caso di mancato funzionamento dei pannelli solari o fotovoltaici per la durata dell'Assicurazione.

- Non sono oggetto di copertura i danni
 - verificatisi in occasione di guerra, d'insurrezione, d'occupazione militare, d'invasione;
 - verificatisi in occasione d'Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
 - da Furto, tentato Furto, Rapina od Estorsione e smarrimento delle cose assicurate;
 - causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
 - causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 4.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

La Società terrà indenne l'Assicurato, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), nel limite massimo di 250.000,00 Euro per anno assicurativo, se civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza della caduta o distacco accidentale (totale/parziale) dei Pannelli Solari o fotovoltaici in relazione alla proprietà e/o conduzione della Dimora Abitabile e/o Saltuaria.

Se la Dimora Abitabile o Saltuaria fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto i

danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto dei danni derivanti dalla proprietà comune nei limiti della quota proporzionale a suo carico, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.

ART. 4.3 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie o beni specificati in tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia/Scoperti	Limite di Indennizzo
ART 4.1.1		
Danni ai Pannelli Solari	10% con minimo di 500,00 Euro	1.000,00 Euro per anno assicurativo
Danni da fulmine ai Pannelli Solari (lett. b)		
Eventi atmosferici (lett. g)		80% della somma assicurata
Danni da fenomeno elettrico ai Pannelli Solari (lett. h)		1.000,00 Euro per anno assicurativo
Spese di demolizione e sgombero Pannelli Solari (ultimo comma)		10% dell'Indennizzo
ART 4.2		
Responsabilità Civile del Pannelli Solari		250.000,00 Euro per anno assicurativo

SEZIONE V
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La Società si avvale di ARAG SE in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri.

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

ART. 5.1 RISCHI ASSICURATI

- La Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del Massimale di 10.000,00 Euro, per Caso Assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la **difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale**, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
- Tali oneri sono:
 - le **spese per l'intervento del legale incaricato** della gestione del Caso Assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 - le **eventuali spese del legale di controparte**, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 7.22 punto 3;

- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte** e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 7.22 punto 4;
 - le **spese processuali nel processo penale** (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le **spese di giustizia**;
 - il **contributo unificato** (D.L. 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.20 punto 3;
- 4) In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

ART. 5.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA

- 1) La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati, nei modi e nei termini di cui all'art. 7.20, entro 12 mesi dalla cessazione della Polizza di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 mesi dalla Decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 2) Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: nel momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi: nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni della stessa natura, il Sinistro stesso si considera avvenuto alla data della prima violazione.

- 3) **La garanzia non ha luogo:**
- nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già:
- disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti;
- 4) Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 5.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'Assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 5.4 OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA - VITA PRIVATA

Le garanzie di cui all'art. 5.1 vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria, ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 4.

La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni evidenziate. Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro.

La presente garanzia si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'art. 5.3.

A titolo esemplificativo la garanzia opera per:

- controversie contrattuali, connesse **all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce**;
 - controversie contrattuali relative all'utilizzo **da parte di terzi delle carte di credito attraverso internet, posta elettronica e servizi di e-commerce**;
 - **controversie in materia previdenziale e assistenziale**;
 - controversie contrattuali relativamente a **operazioni finanziarie**;
 - controversie contrattuali relative alla **prenotazione di viaggi turistici**;
 - vertenze relative alla ordinaria e **straordinaria manutenzione dell'immobile** o parti di esso, **per le quali non sia necessario il permesso a costruire**;
 - controversie **in materia di locazione e diritti reali**;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
 - 4) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte **come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli** non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o **come trasportati** di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
 - 5) gli **arbitrati per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
 - 6) resistere a **pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi**, ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operante, la presente garanzia varrà per la sola fase stragiudiziale;
 - 7) sostenere **la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Caso Assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. 5.6 lett. b) ed g);
 - 8) proporre **opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente **avverso** l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale **sanzione amministrati-**

va di importo determinato in misura non inferiore a 200,00 Euro. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.6 lettera b) e limitatamente alla materia amministrativa. Ad integrazione dell'art. 7.21, l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

ART. 5.5 OGGETTO DELLA GARANZIA - TUTELA IMMOBILE

Le garanzie di cui all'art. 5.1 vengono prestate alle persone assicurate nella veste di **proprietario o conduttore** della Dimora Abitabile.

La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni evidenziate. Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a 200,00 Euro ed inferiore a 52.000,00 Euro fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5.6 lettera o);
- 3) sostenere la **difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
- 4) sostenere gli **arbitrati per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitrati comunque sopportate dall'Assicurato;
- 5) sostenere controversie relative a **diritti reali o locazione**.

ART. 5.6 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— Le garanzie non sono operanti:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori e/o di natura societaria;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi normativi di Assicurazione obbligatoria;

- k) nei casi di violazione degli Artt. n°186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n°187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n°189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per qualsiasi Caso Assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

La copertura non è operante per:

- il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

GARANZIA OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA

✚ ART. 5.7.1 CONTROVERSIE CON CONDUTTORI

La garanzia viene prestata all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di beni immobili locati a terzi ad uso abitativo.

A parziale deroga dell'art. 5.6 lettera n), le garanzie vengono prestate per:

- 1) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dai conduttori di abitazioni di proprietà dell'assicurato;
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
- 3) l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti del conduttore moroso. La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti trascorsi 120 giorni dalla Decorrenza della Polizza. *La garanzia viene prestata nel sottolimito di 2.060,00 Euro per Caso Assicurativo e con Franchigia fissa sulle spese legali o peritali di 250,00 Euro.*

ART. 5.7.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— Oltre i limiti già previsti all'art. 5.6, la garanzia non è operante:

- a) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;

- b) per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- c) in caso di controversie tra comproprietari;
- d) per compravendita e permuta dell'unità assicurata.



SEZIONE VI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

ART. 6.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

La Società fornisce all'Assicurato, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei massimali previsti.

a) Invio di idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per riparare un Guasto dell'impianto idraulico dell'Abitazione, la Società invia sul posto un idraulico.

La prestazione viene fornita a condizione che il Guasto abbia causato un allagamento, una mancanza d'acqua o un rigurgito di fogna.

La Società tiene a suo carico la manodopera dell'idraulico, i materiali di consumo e il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 Sinistri per anno assicurativo*.

È incluso l'eventuale costo di trasferimento dell'idraulico. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

b) Invio di idraulico per interventi di emergenza all'impianto di riscaldamento/climatizzazione

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per riparare un Guasto dell'impianto di riscaldamento/condizionamento dell'Abitazione, la Società invia sul posto un idraulico.

La prestazione viene fornita a condizione che il Guasto abbia causato un allagamento o la mancanza totale di riscaldamento/condizionamento.



Nelle prestazioni non rientrano in garanzia gli interventi:

- sulla caldaia;
- sul bruciatore.

La Società tiene a suo carico la manodopera dell'idraulico, i materiali di consumo e il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 sinistri per anno assicurativo*.

È incluso l'eventuale costo di trasferimento dell'idraulico. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per riparare un Guasto dell'impianto elettrico dell'Abitazione, la Società invia sul posto un elettricista.

La prestazione viene fornita a condizione che il Guasto abbia causato un black-out.

La Società tiene a suo carico la manodopera dell'elettricista, i materiali di consumo e il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 sinistri per anno assicurativo*.

È incluso l'eventuale costo di trasferimento dell'elettricista. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

d) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, Atti Vandalici, Furto o tentato Furto, che

provocino la rottura dei vetri esterni dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Società invia sul posto un vetraio.

La Società tiene a suo carico la manodopera del vetraio, i materiali di consumo e il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 sinistri per anno assicurativo*. È incluso l'eventuale costo di trasferimento del vetraio. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

e) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l'efficienza degli accessi all'Abitazione a seguito di Scasso per Furto o tentato Furto, di smarrimento o rottura delle chiavi, di rottura della serratura o della porta, la Società invia sul posto un fabbro od un falegname.

La prestazione viene fornita a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare nell'Abitazione oppure nel caso in cui ne sia compromessa la sicurezza.

La Società tiene a suo carico la manodopera del fabbro o del falegname, i materiali di consumo ed il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 sinistri per anno assicurativo*.

È incluso l'eventuale costo di trasferimento del fabbro o del falegname. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

f) Invio di un tapparellista

(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento a seguito di rottura o Guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Società invia sul posto un tapparellista. La Società tiene a proprio carico la manodopera del tapparellista, i materiali di consumo ed il diritto di uscita *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e di n°3 sinistri per anno assicurativo*.

È incluso l'eventuale costo di trasferimento del tapparellista. *I costi dei pezzi sostituiti sono comunque a carico dell'Assicurato;*

g) Invio di un sorvegliante

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dell'Abitazione, che a seguito di Furto o tentato Furto non fossero più operativi, la Società fornisce nel più breve tempo possibile, in attesa dell'invio degli artigiani per la riparazione dei suddetti mezzi, una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro;*

h) collaboratrice domestica

Qualora l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento di pulizia e di riordino dell'Abitazione a seguito di Furto o tentato Furto, regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, la Società fornisce una collaboratrice domestica tenendone a proprio carico *il costo fino ad un massimo di 4 ore* oppure, nel caso in cui non fosse oggettivamente possibile reperirne una, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute su presentazione di regolare fattura o ricevuta *fino ad un massimo di 100,00 Euro per Sinistro;*

i) rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in Viaggio richieda alla Struttura Organizzativa il rientro immediato alla Abitazione a seguito di un Furto o tentato Furto di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Società provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro, per anno assicurativo e per ogni Assicurato;*

j) spese di albergo per inagibilità abitazione

Qualora l'Assicurato debba, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare l'Abitazione a seguito di Incendio, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi famigliari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e comunque fino a 3 notti per ogni Assicurato;*

k) **trasloco**

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, l'Abitazione dell'Assicurato sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del Sinistro stesso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso *fino ad un massimo di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.*

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile;

l) **trasferimento di mobili**

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito in Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità dei locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), *fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro;*

m) **trasporto e riparazione di apparecchiature video ed hi-fi in caso di guasto**

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si verifichi un guasto, a seguito di Fulmine, al televisore, al videoregistratore, al lettore o registratore DVD, ad un'apparecchiatura Hi-Fi, al personal computer o alle relative periferiche, quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a trasportare l'apparecchiatura guasta presso il più vicino centro convenzionato e a riportarla nell'Abitazione stessa terminate le necessarie riparazioni. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto e di riparazione *fino ad un massimo di 100,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.*

ART. 6.1.2 LIMITAZIONI AL RISCHIO ASSICURATO

Si sottolinea ed evidenzia che la valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo le specifiche limitazioni di seguito evidenziate.

— Non è pertanto prevista copertura nei casi di:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo atomico, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato.

L'Assistenza inoltre non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e per sinistri occorsi:

- su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- agli impianti generali, idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano ad uso esclusivo dell'Abitazione stessa;
- a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua da parte dell'Ente erogatore;
- a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata, a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole prestazioni.

Sono inoltre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

ART. 6.2 FORZA MAGGIORE E CAUSA NON IMPUTABILE

- La Società non assume responsabilità:
- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
 - per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 6.3 MODALITÀ PER L'EROGAZIONE E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: **800.252.000**

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165780

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete ed eventuale suo indirizzo o recapito telefonico;
- tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- il numero di Polizza;
- il tipo di intervento di Assistenza richiesto.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate alla Struttura Organizzativa. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente

l'effettuazione. *Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro.* Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

ART. 6.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 6.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

SEZIONE VII NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI

ART. 7.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;* le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia* cui è assegnata la polizza, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino Furto, Rapina e Scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro* o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;

d) *presentare alla Società*, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, *una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate*, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;

e) *denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito* anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

f) *dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli* tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi;

g) *denunciare il fatto ai debitori* nonché esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile valendo quale omissione consapevole.

ART. 7.3 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 7.4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette dolosamente cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

ART. 7.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 7.6 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.2;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 7.7;
- 4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.7 i risultati delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 7.7 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Abitazione/rischio locativo:** in quanto operante il criterio Valore a Nuovo, si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Abitazione assicurata, escluso il valore dell'area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette;
- b) **Contenuto e Preziosi:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette;
- c) **Oggetti d'arte:** si stima il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato d'uso e d'utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico. La relativa determinazione del danno viene eseguita deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
- d) **Titoli di credito:** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'Assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e, pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimento, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- e) **Collezioni:** si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della collezione o delle rispettive parti.

ART. 7.8 LIMITI DEL VALORE A NUOVO

Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a Valore a Nuovo resta inteso fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini:

- **per Abitazione/rischio locativo:** in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base al criterio di stima a Valore Commerciale.

ART. 7.9 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO SINISTRO E REINTEGRO

In caso di sinistro, relativo alle assicurazioni Furto e Rapina, le somme assicurate colpite da sinistro, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione

in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.30. Qualora a seguito del sinistro la Società o il Contraente decidesse di recedere dal contratto, la parte di premio da rimborsare ai sensi dell'art. 7.30 sarà determinata tenendo conto delle sole somme assicurate rimaste in essere.

ART. 7.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE

Se le cose rubate o rapinate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno. Se, invece, la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta; il resto spetta alla Società. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell'Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del Sinistro.

ART. 7.11 TOLLERANZA - ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, come disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore suddetto.

ART. 7.12 ASSICURAZIONE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Laddove l'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, in caso di Sinistro, non troverà applicazione il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 7.13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile Indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- a) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
- b) l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del Sinistro;
- c) il presumibile Indennizzo complessivo non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- d) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

L'obbligo della Società sorgerà non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà essere superiore a 200.000,00 Euro.

ART. 7.14 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 7.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

ART. 7.16 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

▲ NORME PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 7.17 DENUNCIA SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed inoltre deve:

- a) *in caso di sinistro, darne avviso scritto alla Società oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile valendo l'omissione quale dolo rilevante. In caso di Sinistro provocato da un cane, l'Assicurato deve anche allegare la dichiarazione, rilasciata dai Servizi veterinari, che l'animale non risulta iscritto nell'Elenco dei Cani Impegnativi;*
- b) *far seguire entro 15 giorni, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi necessari per la valutazione del Sinistro, come richiesti dalla Società. Nel caso di notificazioni di atti giudiziari dovrà darne notizia alla Società entro sette giorni nonché fornire ogni elemento utile per la difesa e, se la Società lo chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità;*
- c) *l'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla Polizza.*

In caso di omissione agli obblighi di denuncia e comunicazione nonché ove risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 7.18 PLURALITÀ DI ASSICURATI E VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Il Massimale stabilito in Polizza per la Responsabilità Civile per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso di responsabilità solidale con altri, l'Assicurazione è limitata alla sola quota della parte attribuibile all'Assicurato; laddove non sia individuato giudizialmente o stragiudizialmente il riparto di responsabilità, si applica il criterio della suddivisione paritetica degli oneri fra tutti i responsabili solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

ART. 7.19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese eccedenti saranno a totale carico dell'Assicurato. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

▲ NORME PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE**PREMESSA**

La Società si avvale, per la gestione dei sinistri, di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.

ART. 7.20 DENUNCIA DEL SINISTRO

- 1) *In caso di Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società oppure ad ARAG nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;*
- 2) *in ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;*
- 3) *contestualmente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società o ad ARAG un legale liberamente scelto cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;*
- 4) *se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato;*
- 5) *l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.*

ART. 7.21 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso Assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

ART. 7.22 GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia e ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 7.20;

- 2) la garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- 3) *l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza*, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;
- 4) l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG;
- 5) la Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- 6) in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie:
 - ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7.23 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 7.24 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, *possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 7.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, *il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente Polizza. In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 7.26 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

ART. 7.27 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7.28 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 7.29 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7.30 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, *ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.*

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7.31 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua di Polizza, la stessa s'intende prorogata per un'ulteriore annualità, salvo quanto disposto all'art. 7.30. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d'Assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 7.32 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7.33 MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del Contraente, o del beneficiario del contratto ovvero della Società, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

La Società potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet.

Elenco degli organismi di mediazione:

- Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- IFOAP Concilia.

ART. 7.34 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PAG 42
DI 42

Mod. 991SICC/2013/12/FC



Ala Assicurazioni Spa
Capitale Sociale € 15.450.000 (i.v.)
Sede e Direzione Generale:
Via Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano

Iscrizione Tribunale di Milano 337017 - C.C.I.A.A. Milano
n.1423968 C.F. 07931360585 - P.IVA 10995210159
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
nei rami danni D.M. 21/07/1993 - G.U. n. 179/1993

Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione
e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.

SOMMARIO

Nota Informativa al Contraente..... 1

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione.....	2
1. Informazioni Generali.....	2
2. Informazioni sulla Situazione Patrimoniale della Società.....	2
B. Informazioni Sul Contratto.....	3
3. Coperture Assicurative Offerte.....	3
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in Ordine alle Circostanze del Rischio - Nullità.....	6
5. Aggravamento e Diminuzione del Rischio.....	6
6. Premi.....	6
7. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate.....	7
8. Rivalse.....	7
9. Diritto di Recesso.....	7
10. Prescrizione e Decadenza dei Diritti Derivanti dal Contratto.....	7
11. Legge Applicabile al Contratto.....	7
12. Regime Fiscale.....	7
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami.....	8
13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo.....	8
14. Reclami.....	8
15. Arbitrato.....	9
16. Clausola di Mediazione.....	9

Glossario

Termini Generali Utilizzati in Ambito Assicurativo.....	9
---	---

SOMMARIO

Condizioni Generali di Assicurazione 1

Definizioni.....	2
Sezione I	
Condizioni di Assicurazione Incendio.....	6
Art. 1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Incendio.....	6
Art. 1.1.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	9
Garanzie Sempre Operanti.....	9
Art. 1.2 Aumento della Somma Assicurata per Festività Natalizie.....	9
Art. 1.3 Colpa Grave.....	9
Art. 1.4 Buona Fede.....	9
Garanzie Operanti solo se Espressamente Richiamate in Polizza.....	10
Art. 1.5 Rischio Locativo.....	10
Art. 1.6.1 Ricorso Terzi.....	10
Art. 1.6.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	10
Art. 1.7.1 Danni da Acqua.....	11
Art. 1.7.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	11
Art. 1.8.1 Terremoto.....	11
Art. 1.8.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	11
Art. 1.9 Garanzia Speciale Mutuo.....	12
Art. 1.10 Vincolo.....	12
Art. 1.11 Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo per l'Assicurazione dell'Abitazione.....	13
Art. 1.12 Limiti di Indennizzo per l'Assicurazione del Contenuto.....	14
Sezione II	
Condizioni di Assicurazione Furto.....	14
Art. 2.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Furto.....	14
Art. 2.1.2 Limitazioni del Rischio Assicurato.....	15
Art. 2.2 Operatività dell'Assicurazione Mezzi di Chiusura.....	16
Art. 2.3 Sospensione dell'Assicurazione per Disabilitazione dei Locali.....	16
Garanzie Sempre Operanti.....	17
Art. 2.4 Trasloco delle Cose Assicurate.....	17
Art. 2.5 Aumento della Somma Assicurata per Festività Natalizie.....	17
Garanzie Operanti solo se Espressamente Richiamate in Polizza.....	17
Art. 2.6 Mezzi di Chiusura Rafforzati (24/A).....	17
Art. 2.7 Impianto di Allarme.....	17
Art. 2.8.1 Scippo, Borseggio, Rapina o Estorsione all'Esterno dell'Abitazione.....	18
Art. 2.8.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	18
Art. 2.9 Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.....	18
Art. 2.10 Scoperto per Dimora Saltuaria.....	19
Art. 2.11 Delimitazione dell'Applicazione degli Scoperti.....	19

Sezione III

Condizioni di Assicurazione	
Responsabilità Civile.....	19
Art. 3.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile.....	19
Art. 3.1.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	21
Art. 3.2 Persone non Considerate Terzi.....	22
Garanzia Operante solo se Espressamente Richiamata in Polizza.....	22
Art. 3.3 Uso Veicoli a Motore.....	22
Art. 3.4 Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.....	22
Art. 3.5 Estensione Territoriale.....	23

Sezione IV

Pannelli Solari e Fotovoltaici.....	23
Art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Incendio Pannelli Solari e Fotovoltaici.....	23
Art. 4.1.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	24
Norme Responsabilità Civile dei Pannelli Solari e Fotovoltaici.....	24
Art. 4.2 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile dei Pannelli Solari.....	24
Art. 4.3 Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.....	25

Sezione V

Condizioni di Assicurazione Tutela Legale.....	25
Norme Generali.....	25
Art. 5.1 Rischi Assicurati.....	25
Art. 5.2 Decorrenza della Garanzia.....	26
Art. 5.3 Estensione Territoriale.....	26
Art. 5.4 Oggetto della Garanzia Tutela - Vita Privata.....	27
Art. 5.5 Oggetto della Garanzia - Tutela Immobiliare.....	28
Art. 5.6 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	28
Garanzia Operante solo se Espressamente Richiamata in Polizza.....	29
Art. 5.7.1 Controversie con Conducenti.....	29
Art. 5.7.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	29

Sezione VI

Condizioni di Assicurazione Assistenza.....	30
Norme Assistenza.....	30
Art. 6.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Assistenza.....	30
Art. 6.1.2 Limitazioni al Rischio Assicurato.....	32
Art. 6.2 Forza Maggiore e Causa non Imputabile.....	33
Art. 6.3 Modalità per l'Erogazione e Obblighi dell'Assicurato.....	33
Art. 6.4 Mancato Utilizzo delle Prestazioni.....	34
Art. 6.5 Estensione Territoriale.....	34

Sezione VII

Norme Comuni che Regolano l'Assicurazione.....	34
Norme Comuni alle Garanzie Incendio, Furto, Pannelli Solari o Fotovoltaici.....	34
Art. 7.1 Titolarità dei Diritti Nascenti dalla Polizza.....	34
Art. 7.2 Obblighi in Caso di Sinistro.....	34
Art. 7.3 Ispezione delle Cose Assicurate.....	35
Art. 7.4 Esagerazione Dolosa del Danno.....	35
Art. 7.5 Procedura per la Valutazione del Danno.....	35
Art. 7.6 Mandato dei Periti.....	35
Art. 7.7 Determinazione dei Danni Indennizzabili.....	36
Art. 7.8 Limiti del Valore a Nuovo.....	36
Art. 7.9 Riduzione delle Somme Assicurate a Seguito Sinistro e Reintegro.....	36
Art. 7.10 Recupero delle Cose Rubate o Rapinate.....	37
Art. 7.11 Tolleranza - Assicurazione Parziale e Regola Proporzionale.....	37
Art. 7.12 Assicurazione Primo Rischio Assoluto.....	37
Art. 7.13 Anticipo dell'indennizzo.....	37
Art. 7.14 Limite Massimo di Indennizzo.....	38
Art. 7.15 Pagamento dell'Indennizzo.....	38
Art. 7.16 Rinuncia alla Rivalsa.....	38
Norme per la Garanzia Responsabilità Civile.....	38
Art. 7.17 Denuncia Sinistro ed Obblighi Relativi.....	38
Art. 7.18 Pluralità di Assicurati e Vincolo di Solidarietà.....	38
Art. 7.19 Gestione delle Vertenze di Danno e Spese Legali.....	39
Norme per la Garanzia Tutela Legale.....	39
Art. 7.20 Denuncia del Sinistro.....	39
Art. 7.21 Fornitura dei Mezzi di Prova e dei Documenti Occorrenti alla Prestazione della Garanzia.....	39
Art. 7.22 Gestione del Sinistro.....	39
Art. 7.23 Recupero di Somme.....	40
Norme Comuni a Tutte le Sezioni.....	40
Art. 7.24 Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio.....	40
Art. 7.25 Assicurazioni Presso Diversi Assicuratori.....	40
Art. 7.26 Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia.....	40
Art. 7.27 Modifiche dell'Assicurazione.....	41
Art. 7.28 Aggravamento del Rischio.....	41
Art. 7.29 Diminuzione del Rischio.....	41
Art. 7.30 Recesso in Caso di Sinistro.....	41
Art. 7.31 Proroga dell'Assicurazione - Tacito Rinnovo.....	41
Art. 7.32 Oneri Fiscali.....	41
Art. 7.33 Mediazione.....	41
Art. 7.34 Rinvio alle Norme di Legge.....	42

